



COMUNE DI TRICESIMO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Piazza Ellero n. 1
33019 TRICESIMO (UD)

tel. 0432/855400 fax. 0432/855409 P. I.V.A. 00466980307
Indirizzo e-mail: protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it

NOTA INFORMATIVA IMU

La Legge 160/2019 – c.d. finanziaria 2020 ha modificato l'imposta comunale unica (IUC), accorpando i tributi IMU e TASI. A partire dalla corrente annualità si pagherà la NUOVA IMU determinata come somma matematica delle aliquote dei due tributi soppressi. Rimane invariata la disciplina TARI. L'imposta si applica a tutti i comuni del territorio nazionale, fermo restando per la regione FVG l'autonomia impositiva prevista dal rispettivo statuto. Presupposto dell'imposta rimane il possesso degli immobili. Di seguito le istruzioni per il pagamento della Nuova IMU.

Soggetti passivi IMU

Possessore di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione, e quindi sono sottoposte al pagamento dell'IMU, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

Proprietario, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

E' soggetto passivo d'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. (comma 743)

- Possessori di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo;
- Possessori di aree edificabili.
- Concessionario di aree demaniali
- Locatario di contratti di locazione finanziaria dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

1. Abitazione Principale e relative pertinenze

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali censite in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Al comma 748 è contemplato: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento

2. Immobili concessi in comodato

Art. 1, comma 747 lettera c) La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Riduzione IMU per contratti a canone concordato

Il comma 760, art. 1 L. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

4. IMU non si applica

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U n. 146 del 24/06/2008;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
- All'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, può essere applicata ad una sola unità immobiliare
- Ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9

5. Esenzione IMU sui terreni agricoli

I terreni agricoli compresi nel territorio del Comune di Tricesimo sono considerati esenti ai sensi della sotto riportata lettera d).

Il nuovo articolo 1, comma 758, contempla l'esenzione dei terreni agricoli come così esemplificata:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sul sito internet www.comune.tricesimo.ud.it dove troverà le funzioni di calcolo all'interno delle quali potrà inserire i dati relativi agli immobili da Lei posseduti e potrà effettuare la stampa del modello di versamento F24.

A chi bisogna pagare l'IMU

L'IMU è interamente destinata al Comune. Per gli immobili di categoria D, dove al nuovo comma 753 dell'art.1, L. 160/2019, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.

Il pagamento, in ottemperanza a quanto stabilito al comma 762, art. 1 L. 160/2019, sarà eseguito secondo le seguenti disposizioni:

in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, **la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio**, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Al successivo comma 765 sono disciplinate le modalità di versamento, secondo cui:

il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Il versamento potrà essere fatto utilizzando il **modello F24** che può essere stampato direttamente dal calcolatore on line sul sito del Comune di Tricesimo oppure si può trovare presso qualunque banca, agente della riscossione o sportello postale o può scaricarlo in formato elettronico dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

Oltre al modello F24, così come previsto dalla norma, può essere utilizzato anche il relativo bollettino postale il quale deve riportare obbligatoriamente il numero di C/C IT76Y0760112300000015490337 intestato a Comune di Tricesimo. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

I codici per i versamenti al Comune e allo Stato sono i seguenti

	COD. TRIBUTO COMUNE	COD. TRIBUTO STATO
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e pertinenze	3912	QUOTA NON DOVUTA
Terreni	3914	QUOTA NON DOVUTA
Aree fabbricabili	3916	QUOTA NON DOVUTA
Altri Fabbricati	3918	QUOTA NON DOVUTA
Fabbricati cat. D	3930	3925

I pagamenti per il 2020 effettuati con F24 devono riportare il codice identificativo del Comune: L421.

Presti la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune del campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo da Lei pagato ad un Ente non competente. Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

SCADENZE ACCONTO/SALDO ANNO 2020

La prima rata deve essere pagata entro il 16 giugno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la seconda rata da versare entro il 16 dicembre, considerata quale rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il Funzionario Responsabile
Norberto Rizzi